

FONDAZIONE EDMUND MACH



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218
- www.iasma.it, www.fondazioneedmundmach.it -
iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO
IN UN LOCALE ATTREZZATO DELLA
FONDAZIONE EDMUND MACH
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE**

Art. 1	<i>Oggetto del capitolato</i>
Art. 2	<i>Tipologia dei servizi erogati</i>
Art. 3	<i>Utenti e servizi alternativi</i>
Art. 4	<i>Durata dell'appalto e opzione di proroga</i>
Art. 5	<i>Locali, attrezzature e accesso</i>
Art. 6	<i>Canone di concessione</i>
Art. 7	<i>Prezzi praticati e pubblicità</i>
Art. 8	<i>Prodotti venduti e controlli</i>
Art. 9	<i>Orario di apertura</i>
Art. 10	<i>Svolgimento dell'attività</i>
Art. 11	<i>Comunicazioni</i>
Art. 12	<i>Contratti di lavoro</i>
Art. 13	<i>Spese di funzionamento</i>
Art. 14	<i>Smaltimento rifiuti: raccolta e conferimento differenziato</i>
Art. 15	<i>Responsabilità dell'IMPRESA e copertura assicurativa</i>
Art. 16	<i>Obblighi e divieti</i>
Art. 17	<i>Risoluzione del contratto</i>
Art. 18	<i>Penali</i>
Art. 19	<i>Cauzione definitiva</i>
Art. 20	<i>Divieto di cessione e subappalto</i>
Art. 21	<i>Aggiudicazione e stipulazione del contratto e relativi oneri</i>
Art. 22	<i>Leggi applicabili, definizione controversie e foro competente</i>
Art. 23	<i>Trattamento dati personali</i>
Art. 24	<i>Tracciabilità flussi finanziari</i>

Articolo 1

Oggetto del capitolato

1. Il capitolato disciplina il rapporto contrattuale di concessione del servizio bar interno della Fondazione Edmund Mach (di seguito FEM) con l'impresa aggiudicataria della gara (di seguito IMPRESA).
2. Con tale contratto la FEM intende assicurare la gestione del servizio bar per gli studenti e il personale dipendente, mettendo a disposizione dell'IMPRESA un locale, con arredi ed attrezzature, con diritto di gestire, alle condizioni di cui al capitolato, a fronte del pagamento di un canone.

Articolo 2

Tipologia dei servizi erogati

1. L'IMPRESA offre la somministrazione di alimenti e bevande agli utenti interni di FEM tenendo conto dei prezzi medi di listino praticati negli esercizi commerciali pubblici per le medesime consumazioni.
2. L'IMPRESA è tenuta ad erogare i seguenti prodotti:
 - a. i prodotti ai prezzi calmierati di cui all'allegato 1.
 - b. un servizio di pasto veloce, alternativo al servizio di mensa la cui composizione e prezzo sono concordati con FEM, con la garanzia dell'utile di impresa.
 - c. la tipologia di pasto veloce prevista dalla convenzione in essere con la società fornitrice del servizio di buono pasto elettronico indicata da FEM.
3. Gli utenti muniti di titolo (buono pasto elettronico), a fronte del quale FEM corrisponde il valore di Euro 6,00.= (previsto dall'attuale contratto provinciale di lavoro) hanno diritto esclusivamente alla consumazione di un pasto veloce alternativo al servizio mensa da erogarsi dalle ore 12.00 alle ore 15.00.
4. Eventuali revisioni del valore del buono pasto elettronico saranno comunicate da FEM all'IMPRESA in base a disposizioni interne per il personale.
5. Indicativamente la composizione del pasto veloce, alternativo al servizio di mensa, dovrà essere la seguente:

PASTO TIPO 1

- un primo o un secondo piatto o, in alternativa, un'insalatona, un panino imbottito caldo/freddo o un trancio di pizza calda/fredda;
- un contorno o uno yogurt o un dolce o frutta;
- pane, coperto e servizio, se dovuti;
- ½ litro di acqua minerale o 1/5 di bibita (almeno 20 cl.);
- caffè.

PASTO TIPO 2

- un pasto formato da cibi e bevande per un importo corrispondente al valore convenzionale del buono pasto.

Articolo 3

Utenti e servizi alternativi

1. Il bacino di utenza del bar interno è suddivisibile nelle seguenti tipologie:
 - a. studenti, limitatamente al periodo scolastico;
 - b. dipendenti e collaboratori FEM;
 - c. altri utenti a vario titolo autorizzati.
2. Alla data del 30/03/2012 il numero degli studenti iscritti è di n. 822. Il numero degli studenti prescritti all'anno scolastico 2012/13 è di n. 950. I dipendenti/collaboratori/borsisti che hanno sede di lavoro a San Michele all'Adige sono, al 01/03/2012, n. 637. Inoltre altri utenti a vario titolo autorizzati possono usufruire del servizio bar interno (es: dipendenti di imprese che prestano la propria opera per FEM, i frequentanti i corsi professionali ed i convegni organizzati dalla FEM, i dipendenti del Museo degli Usi e Costumi della gente trentina, etc..).
3. L'utilizzo del servizio bar è facoltativo da parte dell'utenza; l'IMPRESA non può avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per la eventuale mancata fruizione degli utenti.
4. Presso alcune sedi dell'articolato complesso immobiliare della FEM sono presenti e potranno essere installati distributori di generi di conforto che coesistono quale ulteriore servizio rispetto a quello di cui al capitolato.

Articolo 4

Durata dell'appalto e opzione di proroga

1. Il contratto ha la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01 settembre 2012 o dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla lettera di invito ad iniziare l'attività, con possibilità di recedere dal contratto per ambo le parti mediante disdetta inoltrata con lettera raccomandata A.R. da inviare alla controparte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni periodo annuale posta al 31 agosto.
2. E' prevista la possibilità di proroga di un anno, a seguito di apposita comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 18, comma 12 quater, della L.p. 23/1990, ricorrendone i presupposti.
3. L'inizio del contratto potrà essere posticipato da parte della FEM per il periodo eventualmente necessario per il completamento delle procedure di gara e per la sottoscrizione del contratto.

Articolo 5

Locali, attrezzature e accesso

1. Il bar è situato a piano terra (accanto alla palestra) presso il Centro Istruzione e Formazione della FEM. Il bar si compone dei seguenti locali e pertinenze (piantina allegato 2):
 - sala bar di circa mq. 71,60;
 - cucina di circa mq. 11,41;
 - disimpegno/atrio di circa mq. 2,27;
 - spogliatoio di circa mq. 5,04;
 - servizi igienici personali di circa mq. 2,19;
 - ripostiglio/deposito di circa mq. 3,75;
 - giardino aperto di circa mq. 64,00.
2. All'interno del locale sono presenti le attrezzature e gli arredi occorrenti per il funzionamento del bar, come elencati nell'allegato 3, con esclusione delle stoviglie, macchina da caffè, macinino del caffè, piastra elettrica per panini, affettatrice, lavastoviglie, forno elettrico/microonde e registratore di cassa.
3. La FEM si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata del contratto, i locali o parte di essi, di cui al comma 1, con altri equivalenti ubicati presso la sede della FEM, e le attrezzature, di cui al comma 2, con altre equivalenti.
4. La fornitura e la pulizia delle stoviglie, macchina da caffè, macinino del caffè, piastra elettrica per panini, affettatrice, lavastoviglie, forno elettrico/microonde, registratore di cassa e di ogni altro bene necessario per la prestazione del servizio di gestione del bar, per l'intera durata del contratto, sono a carico esclusivamente dell'IMPRESA.
5. Al fine di consentire l'accesso ai locali adibiti a bar, all'IMPRESA sarà consegnato un apposito *badge* per l'apertura del dissuasore elettromeccanico posizionato sulla strada di accesso al piazzale del Centro Istruzione e Formazione. Tale *badge* dovrà essere utilizzato secondo le disposizioni che saranno fornite da FEM.

Articolo 6

Canone di concessione

1. L'importo del canone annuo, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dalla FEM, maggiorato dell'IVA, è corrisposto dall'IMPRESA in tre rate quadrimestrali anticipate di uguale importo ciascuna, entro il giorno 5 (cinque) del primo mese di ogni quadrimestre, secondo le modalità comunicate da FEM.
2. Il canone annuo rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata del contratto, fatto salvo l'aggiornamento alla scadenza del primo biennio contrattuale (come stabilito al successivo comma).
3. Alla scadenza del primo biennio contrattuale, in caso di proroga e su richiesta della FEM, il canone potrà essere rivalutato nella misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai accertata dall'ISTAT al mese di settembre per il biennio trascorso. LA FEM comunicherà l'aumento del canone a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax o tramite PEC.
4. In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento del canone il contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dall'art. 15.

Articolo 7

Prezzi praticati e pubblicità

1. L'IMPRESA è tenuta ad applicare, nei confronti degli utenti del bar, i prezzi allegati al presente capitolato (allegato 1).

2. Il listino dei prezzi praticati va esposto al pubblico in modo chiaro ed in un luogo visibile. Va altresì esposto al pubblico il pasto veloce offerto, con specificati i prezzi relativi ai vari alimenti e bevande di cui si compone.
3. La FEM si riserva di autorizzare, su segnalazione dell'IMPRESA, un adeguamento dei prezzi per le consumazioni di cui al comma 1, tenendo conto della variazione annuale, accertata dall'ISTAT, dei prezzi al consumo intervenuta nell'anno precedente e/o dell'andamento del mercato delle medesime consumazioni.
4. Non è ammessa alcuna revisione prezzi all'infuori dell'adeguamento di cui al comma 3.
5. I prezzi relativi alle consumazioni, non incluse nel listino allegato, dovranno essere concordati con la FEM, tenendo conto dei prezzi medi di listino praticati negli esercizi commerciali esterni per le medesime consumazioni.

Articolo 8

Prodotti venduti e controlli

1. I prodotti venduti nel bar devono essere di prima qualità, delle migliori marche e sempre freschi.
2. In particolare, l'IMPRESA è tenuta ad osservare le seguenti indicazioni:
 - l'utilizzo di prodotti alimentari derivanti da colture biologiche, per un quantitativo minimo di almeno il 20% dei prodotti venduti. Sono da intendersi come prodotti biologici esclusivamente quelli provenienti da coltivazioni o alimenti che osservano i dettami del Regolamento CE 28.06.2007 n. 834/2007 e del Regolamento CE 05.09.2008 n. 889/2008 e riportano sull'etichetta di confezionamento le indicazioni di controllo, seguite dal marchio di uno degli organismi di controllo autorizzati espressamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono essere venduti con la certificazione biologica i seguenti tipi di prodotti: da forno (pane e brioches), ortofrutticoli, lattiero-caseari (yogurt), di origine animale (uova e salumi), bevande, etc..;
 - l'IMPRESA deve, inoltre, utilizzare prodotti alimentari "tipici" ovvero a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificità, ai sensi dell'art. 59, comma 4, della L. 23.12.1999 n. 488 (es.: olio extravergine di oliva DOP o IGP);
 - nell'ottica di favorire il principio della sostenibilità ambientale dei consumi e quindi di evitare prodotti che necessitino di lunghi trasferimenti, l'IMPRESA, nell'approvvigionamento delle materie prime, deve dare preferenza ai prodotti cosiddetti "a filiera corta" (cioè di provenienza trentina e sudtirolese); nel caso in cui questi ultimi non fossero disponibili la scelta, in ordine di opzione, deve andare ai prodotti nazionali ed infine ai comunitari. In particolare i prodotti da forno (pane e brioches), i prodotti ortofrutticoli, i prodotti lattiero-caseari e di origine animale (uova e salumi), le bevande (acqua naturale/gasata e succhi) devono essere di provenienza regionale nella misura minima del 40%;
 - i prodotti alimentari presenti nei frigoriferi e nel magazzino devono essere etichettati e deve esserne garantita e documentata la rintracciabilità secondo la normativa vigente in materia.
3. Nell'esecuzione dell'appalto può essere consentito un impiego di prodotti alimentari derivanti da colture biologiche o di provenienza trentina/sudtirolese in misura inferiore a quello previsto al precedente comma, previa autorizzazione da parte della FEM, motivata da comprovate congiunture di mercato debitamente documentate.
4. Per l'intera fascia di pausa pranzo degli utenti, l'IMPRESA è tenuta ad assicurare la fornitura del pasto veloce e di prodotti freschi e di prima qualità, preparati al momento o in giornata.
5. La FEM si riserva comunque la facoltà di effettuare o far effettuare controlli qualitativi e quantitativi nonché attraverso strumenti adeguati (questionari, indagini, etc.) sulla soddisfazione da parte dell'utenza del servizio prestato.
6. Gli esiti di tali controlli sono comunicati tempestivamente all'IMPRESA. Nel caso di riscontro di deficienze qualitative, documentate da certificazioni della struttura individuata, l'IMPRESA è tenuta a corrispondere alla FEM una penale come individuata all'articolo 18.

Articolo 9

Orario di apertura

1. L'IMPRESA è tenuta ad osservare, nella gestione del bar, il seguente orario di apertura:
 - a) Periodo scolastico:
 - dalle ore 7.45 alle ore 16.30 dal lunedì al giovedì;
 - dalle ore 7.45 alle ore 16.00 il venerdì;
 - dalle ore 7.45 alle ore 12.15 il sabato.
 - b) Periodo extrascolastico:

- dalle ore 7.45 alle ore 16.00 dal lunedì al giovedì;
 - dalle ore 7.45 alle ore 14.00 il venerdì.
2. L'apertura è garantita per tutti i giorni dell'anno considerati lavorativi per i dipendenti della FEM e quindi senza interruzioni del servizio per periodi di ferie od altri motivi. Eventuali periodi di chiusura vanno preventivamente concordati e autorizzati dalla FEM.
 3. Il presente orario può essere modificato dalla FEM, anche a seguito di richiesta della IMPRESA, per il perseguimento di un miglior servizio per l'utenza.
 4. L'IMPRESA è tenuta inoltre a soddisfare le esigenze di apertura dell'FEM al di fuori dei predetti orari, in occasione di convegni, conferenze, seminari, riunioni di particolare rilievo, ecc..

Articolo 10

Svolgimento dell'attività

1. La conduzione dell'esercizio dovrà essere fatta direttamente dalla IMPRESA o dalle persone indicate alla gestione se l'aggiudicatario è una società.
2. Nulla spetta all'IMPRESA, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisi e imprevedibili non imputabili alla FEM.
3. Nel caso in cui l'IMPRESA, per cause ad essa non imputabili, si trovi nella assoluta impossibilità di garantire il servizio bar, dovrà immediatamente comunicarlo alla FEM, affinché questa possa adottare le misure del caso.
4. Il personale impiegato dall'IMPRESA nell'effettuazione del servizio deve essere comunque di gradimento della FEM. Quest'ultima può chiedere delle sostituzioni qualora, a suo giudizio insindacabile e senza palesarne i motivi, le reputi rispondenti al suo interesse.
5. Nella fascia di maggiore affluenza (12:00 – 13:30) l'IMPRESA deve assicurare la presenza di due addetti per consentire agli utenti della FEM di poter effettuare la pausa pranzo in tempi rapidi. Nel corso di tale fascia il personale addetto non può effettuare la pausa pranzo.
6. L'IMPRESA dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) mantenere tutti i locali e le pertinenze di cui si compone il bar nelle condizioni di massimo decoro, pulizia ed igiene, attenendosi alle eventuali prescrizioni impartite dalla FEM;
 - b) utilizzare con la normale diligenza richiesta dal tipo di attività esercitata i beni e le attrezzature consegnatigli per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, e alla riconsegna in buono stato di conservazione alla scadenza del contratto, salvo il normale deterioramento d'uso;
 - c) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati;
 - d) tenere inventario aggiornato di arredi, impianti e attrezzature di proprietà della FEM, consentendone la verifica a richiesta della FEM. Tutto il materiale mancante e quello che dovesse presentare usura superiore alla media o inadeguata funzionalità per carenza di manutenzione e/o inidonea conservazione è addebitato all'IMPRESA;
 - e) effettuare tutte le operazioni relative all'ordinaria manutenzione dei gruppi frigo, impianto elettrico, impianto idraulico, impianto termo sanitario e impianto di riscaldamento.
7. L'IMPRESA si obbliga altresì a restituire il locale alla FEM alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Entro il giorno di inizio del servizio, l'IMPRESA trasmette alla FEM i nominativi del responsabile del bar (se diverso dal soggetto giuridico risultato aggiudicatario) e dei collaboratori a qualunque titolo. Eventuali variazioni successive sono segnalate per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi.
2. La FEM si riserva la facoltà di chiedere, relativamente al personale impiegato nel servizio, copia del "nulla osta" rilasciato dall'Ufficio di Collocamento competente e, nel caso di società cooperative o loro Consorzi, l'elenco dei Soci e la certificazione per gli stessi, da parte dell'Ufficio di Collocamento competente, che il lavoratore socio è stato assegnato al servizio di cui al presente contratto.
3. Su richiesta della FEM, l'IMPRESA è tenuta a comunicare il conto economico dell'attività svolta sottoscritto dal responsabile amministrativo.

Articolo 12

Contratti di lavoro

1. Nell'esecuzione del servizio l'IMPRESA è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria nel corso del contratto, nonché da quello integrativo territoriale vigente, come pure ad adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dalle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortunio, malattia, ecc.), provvedendo, a totale proprio carico, al pagamento dei relativi contributi.
2. L'IMPRESA è impegnata all'osservanza delle norme e prescrizioni contenute, oltre che nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per la categoria, anche nelle leggi e nei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
3. L'IMPRESA solleva da ogni e qualsiasi responsabilità la FEM in dipendenza della mancata osservanza dell'impegno di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto spettante al personale dipendente, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Articolo 13

Spese di funzionamento

1. Sono a carico dell'IMPRESA le spese inerenti al funzionamento del servizio, nonché tutte le imposte e tasse applicate in dipendenza dell'attività del bar.
2. Sono inoltre a carico dell'IMPRESA le seguenti spese relative al funzionamento del servizio:
 - spese di energia elettrica;
 - spese per acqua fredda e acqua calda;
 - depurazione acque di fognatura su acqua calda e su acqua fredda;
 - spese telefoniche;
 - spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - spese per la pulizia di tutti i locali e le pertinenze di cui si compone il bar (compresi i vetri);
 - disinfestazione e derattizzazione dei locali;
 - disotturazione degli scarichi fognari.
3. Per quanto riguarda le utenze di energia elettrica, acqua fredda e calda e la depurazione delle acque di fognatura cui al comma 2, queste verranno sostenute da FEM e, alla fine di ogni anno solare, sulla base delle letture rilevate dagli appositi misuratori-contatori, verrà chiesto il rimborso all'IMPRESA secondo le seguenti tariffe:
 - energia elettrica: € 0,14266 KWh + IVA;
 - acqua calda uso sanitario temperatura 48°C: € 2,50/mc + IVA;
 - canone depurazione acque di fognatura: € 0,0715/mcsu acqua calda e acqua fredda.con riserva di FEM di aggiornare i suddetti oneri sulla base delle eventuali nuove tariffe di mercato.
4. Per quanto riguarda le altre spese di cui al comma 2, queste verranno sostenute direttamente dall'IMPRESA.
5. L'IMPRESA deve attivare una propria linea telefonica sostenendone i relativi canoni.
6. All'acquisto dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovrà provvedere l'IMPRESA, a proprio nome, con esonero espresso della FEM da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempimenti nei pagamenti.
7. Eventuali lavori di sistemazione e miglioria dovranno essere preventivamente autorizzati dalla FEM e saranno eseguiti a totale cura e spese dell'IMPRESA, la quale nulla potrà pretendere a titolo di rimborso spese o indennizzo, nemmeno in caso di cessazione del rapporto contrattuale prima della naturale scadenza, per qualsiasi motivo la cessazione avvenga.
8. Sono inoltre a carico dell'IMPRESA tutte le spese di manutenzione e conservazione di quanto costituisce arredamento ed attrezzatura; conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e di tutte le attrezzature necessarie l'attività, nonché l'onere per l'acquisto di parti sostitutive e di materiale di consumo.
9. Sono poste a carico dell'IMPRESA le opere da pittore.
10. Sono a carico della FEM i soli interventi di manutenzione straordinaria dello stabile e degli impianti riguardanti in via esclusiva l'immobile.

11. Qualora l'IMPRESA non provveda puntualmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria che le compete, la FEM si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari in danno della controparte inadempiente, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la FEM ritenesse opportuno intraprendere per tutelare i propri interessi.

Art. 13

Smaltimento rifiuti: raccolta e conferimento differenziato.

1. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme per la raccolta differenziata dei rifiuti vigenti nel comune di San Michele a/Adige e delle relative modalità gestionali. L'IMPRESA ha l'obbligo di uniformarsi a qualsiasi disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti e di raccolta differenziata.
2. L'onere dell'intera spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella struttura ospitante il bar secondo la disciplina tariffaria vigente nel Comune di San Michele all'Adige sarà a carico dell'IMPRESA con fatturazione direttamente intestata alla stessa da parte dell'ente gestore.
3. I rifiuti solidi urbani prodotti nella struttura ospitante il bar, derivanti dalle attività nella stessa esercitate, dovranno essere raccolti in appositi contenitori per la raccolta differenziata (carta, imballaggi leggeri, vetro, organico, secco indifferenziato) e conferiti nei cassonetti messi a disposizione dall'ente gestore presso gli spazi esterni di uso esclusivo della FEM, rispettando la destinazione dello specifico rifiuto.
4. Il sacco eventualmente utilizzato per il trasporto all'esterno dei rifiuti differenziati (carta, cartone, imballaggi leggeri, vetro) non dovrà essere abbandonato nel cassonetto ma di volta in volta recuperato dopo la vuotatura.
5. L'IMPRESA dovrà conferire gli imballaggi in cartone negli appositi cassonetti riducendoli al minimo spazio di ingombro.
6. Il rifiuto secco indifferenziato (residuo) dovrà essere conferito, a cura dell'IMPRESA, nell'apposito cassonetto per il residuo munito di lucchetto messo a disposizione dall'ente gestore. Il cassonetto del residuo munito di lucchetto dovrà essere lasciato aperto dall'IMPRESA, solo quando completamente pieno e pronto per lo svuotamento secondo i calendari fissati dall'ente gestore incaricato della raccolta.
7. Rimane inteso che, al fine di ridurre il rifiuto secco indifferenziato, l'IMPRESA è tenuta a non utilizzare piatti, posate e bicchieri in plastica. In particolari casi di necessità e di urgenza, che richiedono l'utilizzo di piatti, posate e bicchieri monouso, gli stessi dovranno essere realizzati in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della Direttiva Comunitaria EN 13432, ed andranno conferiti nell'organico. All'inizio del servizio, l'IMPRESA è tenuta a fornire a FEM la certificazione che il materiale utilizzato per piatti, posate e bicchieri sia "biodegradabile e compostabile" secondo la norma UNI EN 13432.
8. Non è consentito l'accumulo e il deposito di rifiuti al di fuori degli idonei contenitori per la raccolta degli stessi, né all'interno né all'esterno dei locali assegnati.
9. I rifiuti abbandonati nelle immediate vicinanze dei locali adibiti a bar e che derivano da prodotti consumati dagli utenti, dovranno essere raccolti e smaltiti dall'IMPRESA.
10. Sono previsti specifici controlli a cura della FEM.
11. Eventuali sanzioni amministrative comminate alla FEM, per difformità o inadempimenti rispetto alla disciplina stabilita per la raccolta dei rifiuti, saranno poste a carico dell'IMPRESA se la violazione è ad essa imputabile.
12. La disciplina di cui al presente articolo va adeguata ad eventuali variazioni delle regole in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti. E' cura della FEM darne comunicazione all'IMPRESA.

Articolo 15

Responsabilità dell'IMPRESA e copertura assicurativa

1. L'IMPRESA solleva la FEM da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, la FEM, i dipendenti dell'IMPRESA che operano presso il locale, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.
2. L'IMPRESA si assume la responsabilità dell'inosservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni in genere in materia di esercizio di bar, nonché di mantenere l'ordine e la disciplina all'interno dello stesso.

3. E' inoltre responsabile dell'inosservanza delle vigenti disposizioni normative relative all'esercizio delle attività disciplinate dal presente capitolato.
4. L'IMPRESA dovrà pertanto stipulare polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del presente capitolato ed a copertura di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose ed animali. La polizza dovrà necessariamente prevedere copertura relativamente alla responsabilità derivate dalla somministrazione di cibi e/o bevande.
5. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di €uro 4.000.000,00.= (quattromilioni) - unico – rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda.
6. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della FEM.

Articolo 16

Obblighi e divieti

1. L'IMPRESA si obbliga ad osservare, nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previste dalla normativa vigente.
2. L'IMPRESA provvede ad acquisire le eventuali licenze e autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio.
3. E' fatto divieto di servire alcolici agli utenti e di fumare.
4. E' fatto divieto altresì di praticare qualunque tipo di gioco, indipendentemente dalla natura, dal genere, dallo strumento o dal sistema utilizzato. Sono vietati altresì attività e comportamenti che possano turbare od impedire il regolare svolgimento dell'attività della FEM, che non siano comunque strettamente pertinenti con la mera attività di somministrazione di bevande e di alimenti.
5. L'IMPRESA è incaricata di vigilare sul rispetto di tali divieti.

Articolo 17

Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 la FEM ha il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato con semplice comunicazione a mezzo di raccomandata A.R..
2. Oltre all'applicazione delle penali previste all'art. 18, la FEM si riserva altresì il diritto di risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - a) cessione in subappalto;
 - b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale della FEM.
3. Nel caso di inadempimento accertato dalla FEM, nel concorso delle circostanze sopra specificate, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida della FEM ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.
4. Qualora l'IMPRESA dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà della FEM di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell'IMPRESA e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
5. In caso di risoluzione del contratto, la FEM procederà all'incameramento della cauzione prestata a titolo di penale ed indennizzo e procederà ad affidare il servizio a terzi.
6. L'affidamento a terzi avviene a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato alla IMPRESA inadempiente alla quale sono addebitate le spese sostenute in più dalla FEM e rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale incamerato quale indennizzo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'IMPRESA, senza pregiudizio di diritti della FEM sui beni dell'IMPRESA.

Articolo 18

Penali

1. Qualora il servizio non sia espletato in conformità alle prescrizioni contrattuali, non siano fornite in tempo utile o comunque entro i termini fissati la documentazione e le certificazioni richieste dalla FEM, la medesima FEM si riserva la facoltà di applicare una penale, incamerando l'importo direttamente dal deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 19, proporzionata all'entità dell'inadempimento.

2. In particolare nel caso di mancata prestazione del servizio per uno o più giorni nel corso del mese, la penale per ogni giorno di mancata prestazione sarà pari a €uro 250,00.=.
3. Per ogni altro inadempimento sarà applicata una penale compresa fra un minimo del 5% ed un massimo del 100% dell'ammontare del deposito cauzionale medesimo, eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, anche in aggiunta alla detrazione per mancata prestazione del servizio per giorni interi.
4. La misura delle penali è stabilita ad autonomo giudizio della FEM in base alla gravità della violazione.
5. La contestazione delle violazioni viene notificata per iscritto all'IMPRESA la quale ha 10 giorni di tempo per presentare controdeduzioni. Trascorsi i 10 giorni senza che l'IMPRESA abbia presentato controdeduzioni ovvero se le controdeduzioni saranno ritenute prive di pregio o infondate, le penali saranno applicate.
6. L'ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'esecuzione in danno nei confronti dell'IMPRESA.

Articolo 19

Cauzione definitiva

1. L'IMPRESA è tenuta a prestare la cauzione definitiva, fissata in misura di un canone annuo risultante dall'applicazione del rialzo offerto rispetto alla base d'asta.
2. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
3. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
 - deposito in contanti;
 - presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
 - libretto di deposito al portatore;
 - titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Edmund Mach.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.

4. Nel caso in cui l'IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. presentata in carta legale o resa legale;
 2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
 - a) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata **da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti;**

oppure

 - b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
3. massimale o importo garantito pari ad un canone annuo risultante dall'applicazione del rialzo offerto rispetto alla base d'asta, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
 - a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Edmund Mach non disporrà la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione";
 - b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Edmund Mach, a semplice richiesta scritta della

stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;

- c) “non può essere opposto alla Fondazione Edmund Mach l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
 - d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima”;
 - e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Edmund Mach;
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 6. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
 7. In qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale le penali di cui all’art. 18. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Articolo 20

Divieto di cessione e subappalto

1. E’ fatto divieto all’IMPRESA di subconcedere, cedere il contratto o comunque farsi sostituire nella gestione, totale o parziale, del servizio bar, in assenza di preventiva autorizzazione della FEM.
2. Il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente a servizi accessori, quali la pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e la eventuale disinfestazione e derattizzazione dei locali. Le imprese che intendano affidare in subappalto tali servizi dovranno rendere espressa dichiarazione nell’offerta economica in sede di partecipazione alla gara. L’autorizzazione al subappalto medesimo potrà essere rilasciata, previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163.

Art. 21

Aggiudicazione e stipulazione del contratto e relativi oneri

1. Se l’IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta, la FEM annulla con atto motivato l’aggiudicazione. L’aggiudicazione avviene a favore dell’IMPRESA che segue in graduatoria e viene incamerata la cauzione provvisoria.
2. Nei casi di cui sopra sono a carico dell’IMPRESA inadempiente le maggiori spese sostenute dalla FEM.
3. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D.lgs. 163/2006, non prima di 35 giorni dall’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva e comunque entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
4. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata e registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente a taxa fissa posta a carico dell’IMPRESA.
5. Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale anche susseguente (IVA esclusa) sono a carico dell’IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall’offerta presentata dall’IMPRESA.

Articolo 22

Leggi applicabili, definizione controversie e foro competente

1. Per quanto non disposto dalla L.P. 23/1990, trova applicazione il D.lgs. 163/2006.

2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
3. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Art. 23

Trattamento dati personali

1. I dati forniti da parte dell'IMPRESA vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto e dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura della FEM con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte, e di acconsentire al trattamento, può precludere la partecipazione alla gara.
3. All'IMPRESA sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03, tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, Via E. Mach n. 1 38010 San Michele all'Adige (TN).

Art. 24

Tracciabilità flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM.
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

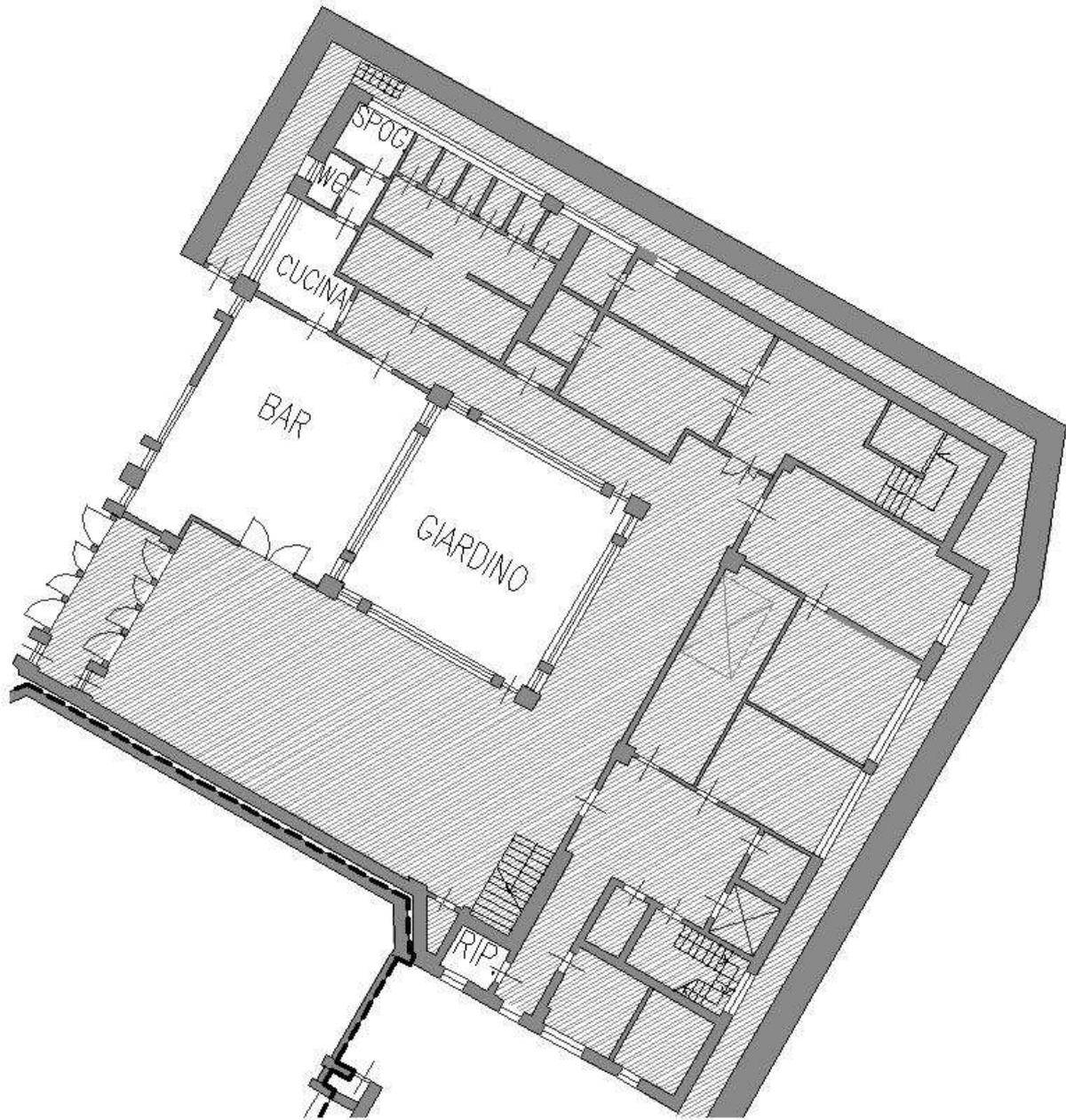
PREZZARIO CALMIERATO

Prodotti	Listino prezzi
Caffè espresso	Euro 0,75
Caffè d'orzo	Euro 0,75
Caffè dek	Euro 0,75
Cappuccino	Euro 1,00
Cappuccino d'orzo	Euro 1,00
Cappuccino dek	Euro 1,05
Latte macchiato	Euro 1,10
Latte (bicchiere grande)	Euro 0,80
The (caldo in tazza)	Euro 0,90
Camomilla	Euro 0,90
Cioccolata	Euro 1,50
Acqua min. ½ litro	Euro 0,80
Acqua min. bicchiere grande	Euro 0,50
Acqua min. bicchiere piccolo	Euro 0,30
Centrifughe varie	Euro 1,95
Succo di frutta	Euro 1,20
Aperitivo analcolico	Euro 1,60
Spremuta bicchiere grande	Euro 2,10
Spremuta (bicchiere piccolo)	Euro 1,15
Brioche (a pezzo)	Euro 0,75
Toast - pizzette	Euro 1,15
Panino	Euro 1,10
Panino farcito	da Euro 1,50 a Euro 3,00
Spuma bicchiere grande	Euro 0,80
Spuma – bicchiere piccolo	Euro 0,50
Bibita (lattina o bottiglietta da 1/3)	Euro 1,10
Yogurt	Euro 0,55

Pasto veloce (composizione da concordare con FEM) al valore attuale del buono elettronico di Euro 6,00.=.

PIANTINA

PIANTA PLANO TERRA



ELENCO BENI IN DOTAZIONE DEL BAR INTERNO DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

DESCRIZIONE BENE	N. INVENTARIO	UBICAZIONE
n. 4 tavolini quadrati in metallo		LOCALE BAR
n. 16 sedie in metallo abbinata ai tavolini		LOCALE BAR
n. 4 tavoli alti rotondi	da 6539 a 6542	LOCALE BAR
n. 1 tavolino tipo banco scuola 40x60cm		LOCALE BAR
n. 2 tavolini banco scuola 60x60cm		LOCALE BAR
n. 1 banco bar completo di frigorifero, scaffali, mobili bassi a 2 ante e lavello	da 6531 a 6536	LOCALE BAR
n. 1 panca 600x50 cm	6543	LOCALE BAR
n. 1 bancone preparazione panini con mensole, frigorifero e lavello	6527 e 6528	LOCALE MAGAZZINO
n. 1 tavolino 60x60cm		LOCALE MAGAZZINO
arredi WC (specchio, porta carta, ecc...)		SPOGLIATOI – WC
n. 2 armadi bassi a due ante	6529 e 6530	SPOGLIATOI – WC
n. 1 scaffale a 5 ripiani 50x100cm		DEPOSITO BIBITE

Per accettazione espressa di tutte le clausole del presente capitolato.

(Luogo, data e sottoscrizione)

Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Tipologia dei servizi erogati), 5 (Locali, attrezzature e accesso), 6 (Canone di concessione), 7 (Prezzi praticati e pubblicità), 8 (Prodotti venduti e controlli), 10 (Svolgimento dell'attività), 11 (Comunicazioni), 12 (Contratti di lavoro), 13 (Spese di funzionamento), 14 (Smaltimento rifiuti: raccolta e conferimento differenziato), 15 (Responsabilità dell'impresa e copertura assicurativa), 16 (Obblighi e divieti), 17 (Risoluzione del contratto), 18 (Penali), 20 (Divieto di cessione e subappalto), 21 (Aggiudicazione e stipulazione del contratto e relativi oneri), 22 (Leggi applicabili, definizione delle controversie e foro competente), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), del presente capitolato, ai sensi dell'art. 1341 del C.C..

(Luogo, data e sottoscrizione)